

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2024, n. 511

Decreto 8 novembre 2017 - Programma operativo regionale generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. Cilardi Anna Maria, in ruolo presso il Servizio Filieri agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dalla dirigente del medesimo Servizio e dal dirigente della Sezione Competitività delle Filieri Agroalimentari, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- la Direttiva 2001/18/CE definisce, sulla base del principio di precauzione, la procedura comune per tutti gli Stati membri ai fini del rilascio dell'autorizzazione per poter immettere nell'ambiente un Organismo Geneticamente Modificato e disciplina l'utilizzo delle moderne biotecnologie nel rispetto della salute umana, animale e dell'ambiente, definendo procedure omogenee per la valutazione del rischio e assicurando l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM;
- la Direttiva 2001/18/CE viene attuata in Italia con il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 che individua il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, attualmente denominato Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), quale Autorità nazionale competente per l'applicazione della direttiva stessa;
- l'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 stabilisce che l'attività di vigilanza, in applicazione del medesimo decreto, è esercitata dall'autorità nazionale competente, dalle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sulla base di un piano generale, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della Salute e delle Politiche agricole e forestali;
- con decreto 8 novembre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, attualmente MASE, viene adottato il Piano generale quadriennale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati;
- il Piano generale quadriennale ha lo scopo di programmare e coordinare l'attività ispettiva, di garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e di assicurare adeguata informazione del pubblico rendendo disponibili i risultati dell'attività svolta sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
- il Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati viene attuato mediante il Programma Operativo Nazionale (PON), condiviso nell'ambito del Tavolo di coordinamento tra il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e Province autonome, istituito presso la competente Direzione del MASE;
- sulla base del Programma Operativo Nazionale annuale sono predisposti i Programmi Operativi Regionali per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
- il Programma Operativo Nazionale annuale è comunicato dalla competente Direzione del MASE al Ministero della Salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle Regioni e Province autonome, a mezzo di informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- per il Programma Operativo Nazionale del 2024 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 256/CSR del 9 novembre 2023).

Premesso altresì che:

- conseguentemente a quanto indicato nella parte III del Piano generale per l'attività di vigilanza, al punto 3 viene definito che le Regioni devono comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, all'Autorità nazionale competente il proprio programma regionale;
- l'art. 2 del decreto 8 novembre 2017 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Registro nazionale degli ispettori, di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nominati tra funzionari pubblici con adeguato profilo tecnico scientifico;
- l'art. 3 del DM 8 novembre 2017 prevede la clausola di invarianza della spesa, pertanto, sono a carico della Regione i costi legati alle spese di missione per il personale regionale incaricato, nonché eventuali spese per le analisi dei campioni prelevati;
- il Programma Operativo Nazionale 2024 stabilisce che le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni sono eseguite dai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) o da eventuali ulteriori laboratori ufficiali designati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e che il supporto tecnico-scientifico è assicurato dalla rete dei laboratori NILO;

Visto il decreto n. 200 del 2/09/2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto alla nomina e iscrizione nel registro nazionale di n. 9 ispettori, funzionari designati dalla Regione Puglia;

Visto il decreto n. 494 del 23/11/2022 con cui il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha provveduto alla nomina e iscrizione nel registro nazionale di ulteriori 4 ispettori, funzionari designati dalla Regione Puglia;

Preso atto della disponibilità dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (nota prot. n. 0003994/2024 acquisita agli atti del Servizio in data 14/03/2024 prot. n. 134277) ad effettuare le analisi su campioni di materiale vegetale raccolto durante le ispezioni, secondo i protocolli messi a punto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, coordinatore scientifico del Network Italiano dei Laboratori OGM (NILO);

Visti

- gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
- gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
- l'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 reca disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 07 dicembre 2020 "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 26.01.2021 recante l'approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0", che sostituisce quello precedentemente adottato con D.G.R. n.1518/2015 pur mantenendone i principi e criteri ispiratori, ed il conseguente Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263

del 10 agosto 2021, recante “Attuazione modello organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i.. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” così come successivamente aggiornati con le modifiche ed integrazioni intervenute sino alla data del 31 agosto 2023;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1576 del 30/09/2021 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22 che conferisce al dott. Luigi Trotta l’incarico di direzione della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari”;
- la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022 che conferisce alla dott.ssa Rossella Titano l’incarico di Dirigente di Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2022, n. 302 avente ad oggetto Valutazione di Impatto di Genere. Sistema di gestione e di monitoraggio;
- la Determinazione n.155_DIR_2022_00121 del 01/06/2022 che conferisce al funzionario dott. ssa Anna Maria Cilardi l’incarico della Posizione Organizzativa “Servizi agroambientali” incardinata presso la Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità;
- la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. n.1093 del 31/07/2023, avente ad oggetto: “Controlli interni di regolarità amministrativa in fase successiva. Modifiche agli articoli 18 e 19 delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia approvate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019 e agli articoli 13 e 14 del Modello Organizzativo denominato MAIA 2.0 approvato con D.G.R. n. 1974 del 7 dicembre 2020 e ss.mm.ii.”.

Per quanto in premessa, **si propone** di:

- prendere atto di quanto riportato in narrativa che è parte integrante del presente atto;
- approvare il Programma Operativo Regionale (POR) per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati per l’anno 2024, allegato al presente atto (Allegato A), che ne forma parte integrante e sostanziale;
- demandare al Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari gli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa consequenziali al presente atto finalizzati all’attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati per l’anno 2024;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabili. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del suddetto Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro
 non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 della L.R. 7/1997, propone alla Giunta Regionale:

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa che è parte integrante del presente atto;
2. di approvare il Programma Operativo Regionale (POR) per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati per l'anno 2024, allegato al presente atto, Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari per gli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa consequenziali al presente atto finalizzati all'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati per l'anno 2024.
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile P.O.
Servizi Agroambientali

Dott.ssa Anna Maria Cilardi

La Dirigente del Servizio
Filiere agricole sostenibili
e multifunzionalità

Dott.ssa Rossella Titano

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle Filiere
Agroalimentari

Dott. Luigi Trotta

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi DPGR 22/2021 e ss.mm.ii.

Il Direttore del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore proponente

Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto riportato in narrativa che è parte integrante del presente atto;
2. di approvare il Programma Operativo Regionale (POR) per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati per l'anno 2024, allegato al presente atto, Allegato A, che ne forma parte integrante e sostanziale;
3. incaricare il Dirigente della sezione Competitività delle filiere agroalimentari per gli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa consequenziali al presente atto finalizzati all'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di organismi geneticamente modificati per l'anno 2024;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della normativa vigente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO


IL PRESIDENTE

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

Il Dirigente della Sezione

Dott. Luigi Trotta



Regione PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTRA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE

SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

SERVIZIO FILIERE AGRICOLE SOSTENIBILI E MULTIFUNXZIONALITA'

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE GENERALE PER L'ATTIVITÀ DI
VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI
GENETICAMENTE MODIFICATI**

Anno 2024

1. Premessa

La Direttiva 2001/18/CE, dando attuazione al Protocollo di Cartagena, definisce, sulla base del principio di precauzione, la procedura comune per tutti gli Stati membri ai fini del rilascio dell'autorizzazione per poter immettere nell'ambiente un Organismo Geneticamente Modificato e disciplina l'utilizzo delle moderne biotecnologie nel rispetto della salute umana, animale e dell'ambiente, definendo procedure omogenee per la valutazione del rischio e assicurando l'etichettatura e la tracciabilità degli OGM.

La Direttiva 2001/18/CE viene attuata in Italia con il Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 che individua il Ministero dell'Ambiente e della transizione ecologica (MiTE), attualmente denominato Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), quale autorità nazionale competente per l'applicazione della direttiva stessa.

L'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 stabilisce che l'attività di vigilanza sull'applicazione del medesimo decreto è esercitata dall'autorità nazionale competente, dalle Regioni e Province autonome e dagli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sulla base di un piano generale, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della Salute e delle Politiche agricole e forestali, sentita la conferenza unificata.

Con Decreto 8 novembre 2017, n. 8, è stato adottato il Piano generale quadriennale per l'attività di vigilanza che si pone le seguenti finalità:

- programmare e coordinare l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM);
- garantire il flusso di informazioni tra le amministrazioni centrali, regionali e locali;
- assicurare adeguata informazione pubblica rendendo disponibili i risultati dell'attività svolta sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e della tutela del territorio e del mare.

Il piano generale è attuato attraverso un Programma operativo nazionale (PON) annuale sulla base del quale sono predisposti i Programmi operativi regionali annuali.

Del Programma Operativo Nazionale, valido per il 2024, è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 256/CSR del 9 novembre 2023).

2. Programma operativo nazionale 2024

Il Programma operativo nazionale annuale stabilisce i criteri operativi per le ispezioni e le modalità di gestione delle non conformità riscontrate a seguito dei controlli per ciascuna delle sei linee di attività previste dal piano generale per l'attività di vigilanza.

Il PON è condiviso nel Tavolo di coordinamento tra il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della Salute, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le Regioni e Province autonome, istituito presso la Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione ecologica.

Il PON ha stabilito per il 2024 le seguenti attività di vigilanza:

- I. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato;
- II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione;
- III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per coltivazione;

- IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227;
- V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati autorizzati per l'impiego in ambiente confinato;
- VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.

Sulla base di quanto stabilito dal Piano generale dell'attività di vigilanza, l'attuazione del Programma operativo nazionale annuale è affidata:

- per le linee di attività da I a IV alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano;
- per la linea di attività V al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;
- per la linea di attività VI:
 - o al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel caso di emissione deliberata nell'ambiente per ogni fine diverso dall'immissione in commercio o nel caso di immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
 - o al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, nel caso in cui si verifichi l'immissione in commercio di un OGM non autorizzato ai sensi del nell'Unione europea.

Il Programma operativo nazionale 2024 indica i laboratori autorizzati per eseguire le analisi di controllo dei campioni prelevati durante le ispezioni:

- laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM)
- laboratori ufficiali designati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il supporto tecnico-scientifico è assicurato dalla rete dei laboratori NILO.

Allo scopo di facilitare il coordinamento scientifico tra i laboratori della rete NILO in merito alle prove analitiche sui campioni raccolti durante le ispezioni, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT) - Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM), coordinatore scientifico del Network Italiano dei Laboratori OGM (NILO), ha predisposto il documento *"Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche"*, allegato al PON, utile a fornire una guida sul flusso analitico da seguire per ciascuna linea di attività del PON che preveda l'esecuzione di analisi di laboratorio.

Il Programma operativo nazionale per l'anno 2024 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:

<https://www.mase.gov.it/pagina/biosicurezza-ogm-e-accesso-alle-risorsegenetiche>

3. Normativa di riferimento

- Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, "sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio" (G.U. U.E. L 106 del 17 aprile 2001).
- Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 224 "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" (G.U.R.I. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138. Rettifica G.U.R.I. n. 144 del 23 giugno 2005).
- Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (G.U.U.E. L. 268 del 18 ottobre 2003).
- Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, "concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE" (G.U.U.E. L 268 del 18 ottobre 2003).

- Decreto 19 gennaio 2005 "Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato" (G.U.R.I. n. 72 del 29 marzo 2005).
- Direttiva 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che "modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio"(G.U.U.E. L 68 del 13 marzo 2015).
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato /ZeaMays L.) MON 810 (MON 00810-6) (G.U.U.E. L 60/90 del 5 marzo 2016).
- D. Lgs. 14 novembre 2016, n. 227"Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2016)).
- Raccomandazione della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche (G.U.U.E. n. 200 del 22 luglio 2010).
- Decreto 19 gennaio 2005 "Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato" (G.U.R.I. n. 72 del 29 marzo 2005).
- Decreto 8 novembre 2017 concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati" (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione del 2 maggio 2019 "recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri" (G.U.U.E. L 124/1 del 13 maggio 2019).
- Decreto 2 settembre 2020, n. 200 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale di n. 9 ispettori della la Regione Puglia per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata dell'ambiente degli organismi geneticamente modificati.
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 494 del 23/11/2022 concernente la nomina ed iscrizione nel registro nazionale di n. 4 ispettori della regione Puglia per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata dell'ambiente degli organismi geneticamente modificati.
- Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2024 in attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, (informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 256/CSR del 9 novembre 2023).

4. Programma Operativo Regionale

Il Programma operativo della Regione Puglia (POR) per l'anno ²⁰²⁴ ~~2023~~ disciplina l'attività di vigilanza su tutto il territorio regionale sull'emissione deliberata in ambiente di Organismi Genericamente Modificati in osservanza delle disposizioni normative europee e nazionali di riferimento. gdc

Le linee di attività di vigilanza attuabili sul territorio regionale sono le seguenti:

Linea di attività II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione;

Linea di attività III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per coltivazione;

Linea di attività IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227;

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Ispettori della Regione Puglia nominati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 200 del 2/09/2020 e con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 494 del 23/11/2022.

Per ciascuna attività di vigilanza gli ispettori possono utilizzare i modelli di verbale allegati al PON.

Per l'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati durante le ispezioni, la Regione Puglia si affida, coerentemente a quanto indicato nel PON 2024, ai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede a Foggia, facente parte della Rete dei laboratori NILO, secondo i protocolli messi a punto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, coordinatore scientifico del Network Italiano dei Laboratori OGM (NILO).

Sono a carico della Regione i costi legati alle spese di missione per il personale regionale interessato.

Gli aspetti tecnici e operativi non contenuti nel presente Programma saranno definiti con successivi atti dei Servizi regionali competenti.

5. LINEA I. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale

La linea di attività riguarda la vigilanza sulle sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Tale attività di vigilanza non è applicabile sul territorio regionale per l'anno 2024 in quanto non sono attualmente in corso in Puglia sperimentazioni riconducibili a questa linea di attività.

6. LINEA II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

La linea di attività riguarda la vigilanza sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE e, limitatamente alla verifica degli eventuali effetti ambientali, sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ma non autorizzati alla coltivazione.

6.1 Attività di vigilanza sugli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio, e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

Ad oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE, sono 6 linee di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) geneticamente modificate nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi come di seguito riepilogato:

Tabella 1. OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE			
GAROFANO <i>Dianthus caryophyllus</i> L.			
Nome commerciale	Nome dell'evento	Identificatore unico	Decisione
FLORIGENE® Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	2019/1300/UE del 26 luglio 2019
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	2016/2050/UE del 22 novembre 2016
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	2015/694/UE del 24 aprile 2015
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	2015/692/UE del 24 aprile 2015
FLORIGENE® Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	2009/244/CE del 16 marzo 2009 (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE® Moonlite™ 123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	2007/364/CE del 23 maggio 2007 (autorizzazione rinnovata nel 2017 - C/NL/04/02_001)

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle 6 linee di garofani prevede che:

- il prodotto può essere immesso in commercio solo a scopo ornamentale;
- non ne è consentita la coltivazione;
- su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto deve figurare la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».

Per le 6 linee di garofano geneticamente modificate nel colore del fiore è prevista una sorveglianza generale e non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

L'attività di vigilanza regionale ha quindi l'obiettivo di verificare quanto segue sulla base di un controllo documentale:

1. che l'etichetta dei garofani OGM o del documento che li accompagna riporti la specificazione dell'identificatore unico;
2. che su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto figuri la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato»
3. che sull'etichetta figuri la dicitura "Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione"

Ispezioni programmate

Le ispezioni sul territorio regionale sono previste presso i mercati di vendita situati nei poli floricoli più importanti della Regione e precisamente i mercati di Terlizzi (BA), Taviano e Leverano (LE) nonchè presso rivenditori di fiori al dettaglio.

L'individuazione dei siti da ispezionare con i relativi criteri di selezione, saranno definiti successivamente all'approvazione di questo programma e sottoposti a condivisione con tutti gli ispettori incaricati della Regione Puglia e approvati con sottoscrizione di apposito verbale.

Le ispezioni dovranno completarsi entro il 31/12/2024.

Per le ispezioni di questa Linea il modello di verbale da utilizzare è il Modello C) allegato II al DM 8/11/2017 che può essere eventualmente modificato ed adattato. Per ogni altra incombenza l'ispettore di vigilanza fa riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024, all'informazione e formazione acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Modalità di campionamento

Per un eventuale campionamento si utilizza il protocollo di campionamento di fiori recisi in strutture florovivaistiche messo a punto dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ed all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM.

Per l'esecuzione delle analisi di eventuali campioni prelevati durante le ispezioni, la Regione Puglia si affida, coerentemente a quanto indicato nel PON 2024, ai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede a Foggia, facente parte della Rete dei laboratori NILO, secondo i protocolli messi a punto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, coordinatore scientifico del Network Italiano dei Laboratori OGM (NILO).

Sanzioni

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6 a seconda della fattispecie della non conformità. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

6.2 Attività di vigilanza sugli OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

L'attività di vigilanza ha lo scopo di monitorare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM, immessi in commercio a scopo alimentare e mangimistico, e dall'insorgenza di piante avventizie da semente vitale. I controlli oggetto del presente programma operativo non si sovrappongono ai controlli effettuati dal Ministero della salute nell'ambito del Piano nazionale di controllo in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e del regolamento(UE) n. 625/2017 attinenti la presenza di OGM negli alimenti. In particolare le ispezioni riguarderanno l'eventuale presenza di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e l'eventuale dispersione di semi e/o granella all'interno dei siti di stoccaggio

Ad oggi le tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono 15 eventi di cotone, 44 eventi di mais e le relative combinazioni, 8 eventi di colza e relative combinazioni, 26 eventi di soia e le relative combinazioni e 1 evento di barbabietola da zucchero.

Tutte le informazioni relative a tali OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono accessibili in un'apposita sezione del sito della Commissione europea.

Nella tabella 2 allegata al PON è riportata la lista degli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento 1829/2003 per i quali è richiesta la sorveglianza generale e non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

Il presente programma prevede che le attività ispettive saranno prioritariamente effettuate presso i siti di stoccaggio di mais e soia.

Ispezioni programmate

L'attività di vigilanza regionale consisterà in almeno n. 1 ispezione presso un sito stoccaggio di mais e n. 1 ispezione presso un sito di stoccaggio di soia.

Le ispezioni sono effettuate entro il 31/12/2024 (specificatamente durante il periodo di fioritura).

Per l'esecuzione delle analisi di eventuali campioni prelevati durante le ispezioni, la Regione Puglia si affida, coerentemente a quanto indicato nel PON 2024, ai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede a Foggia, facente parte della Rete dei laboratori NILO, secondo i protocolli messi a punto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, coordinatore scientifico del Network Italiano dei Laboratori OGM (NILO).

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) allegato II al DM 8/11/2017 che può essere eventualmente modificato ed adattato in base a specifiche esigenze.

L'individuazione dei siti da ispezionare con i relativi criteri di selezione, saranno definiti successivamente all'approvazione di questo programma, saranno sottoposti a condivisione con tutti gli ispettori incaricati della Regione Puglia e approvati con sottoscrizione di apposito verbale.

Per ogni altra incombenza far riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 ed all'informazione e formazione acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Modalità di campionamento

L'eventuale campionamento presso i siti di stoccaggio dovrà essere eseguito seguendo i seguenti protocolli:

- protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA;
http://bch.minambiente.it/images/pdf/Protocolli_Campionamento_OGM/Protocollo%20campionamento%20specie%20avventizie%20-%20ottobre%202021.pdf
- protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) .
http://bch.minambiente.it/images/pdf/Protocolli_Campionamento_OGM/Protocollo_di_campionamento_semi_dispersi_-_novembre_2021.pdf

Sanzioni

Per gli OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Ministero della Transizione Ecologica.

Gli ispettori regionali cercheranno di raccogliere ulteriori informazioni per costituire un elenco di siti a livello regionale cui potrebbe essere possibile effettuare un controllo presso i siti di stoccaggio di mais e soia OGM nonché raccoglieranno informazioni per rilevare l'eventuale presenza di siti di stoccaggio di Colza OGM, cotone OGM e barbabietola da zucchero OGM.

7. LINEA III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione

L'attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione non è applicabile sul territorio regionale per l'anno 2024 in quanto in Italia è applicato il divieto di coltivazione del mais MON810 (decisione di esecuzione (UE) 2016/321), unico OGM autorizzato alla coltivazione nell'Unione europea.

8. LINE IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Le attività ispettive afferenti a questa linea di attività riguardano la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810.

La superficie regionale/provinciale coltivata a mais da sottoporre a controlli è pari allo 0.1% della superficie media regionale coltivata a mais negli anni 2021 e 2022 (dati ISTAT rif. Tabella 3 del Piano Operativo Nazionale) come di seguito specificato:

Superficie coltivata a mais

	2022 2022	2022 2023	2021-2022 2022-2023	Sup. sottoposta a controlli 2023 2024
	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	media delle superfici totali (in ettari)	0,1 % della media delle superfici 2020-2021
Puglia	835	820	827,5	0,83
Foggia	700	700	700	0,70
Brindisi	75	70	72,5	0,07
Lecce	60	50	55	0,06

Ispezioni programmate

La superficie media regionale coltivata a mais negli anni 2022-2023 è pari a 827,50 ettari di cui sarà sottoposta a controlli, nell'anno 2024, una superficie totale di 1 ettaro nella provincia di Foggia.

Non saranno effettuati ispezioni in provincia di Lecce e Brindisi in quanto la superficie coltivata a mais risulta irrilevante.

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais.

Le ispezioni saranno effettuate nei campi coltivati a mais, con esclusione di quelli coltivati con mais biologico, con campionamento di materiale vegetale da eseguirsi come indicato dal protocollo messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'individuazione dei siti da ispezionare con i relativi criteri di selezione, saranno definiti successivamente all'approvazione di questo programma, saranno sottoposti a condivisione con tutti gli ispettori incaricati della Regione Puglia e approvati con sottoscrizione di apposito verbale.

Per l'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati durante le ispezioni, la Regione Puglia si affida, coerentemente a quanto indicato nel PON 2024, ai laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata con sede a Foggia, facente parte della Rete dei laboratori NILO.

Per ogni altra incombenza si farà riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024 ed all'attività svolta nel 1° corso di formazione organizzato dal MATTM nei giorni 23,24 e 25 giugno 2020.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello E) allegato II al DM 8/11/2017 che può essere eventualmente modificato ed adattato in base a specifiche esigenze, mentre il modello per il verbale di campionamento è il Modello F. Trattandosi di modelli di verbale possono essere modificati ed adattati secondo necessità.

Modalità di campionamento

Per quanto riguarda la modalità di campionamento di materiale vegetale in campo il protocollo di campionamento di riferimento è scaricabile al seguente link:

http://bch.minambiente.it/images/pdf/Protocolli_Campionamento_OGM/Protocollo%20di%20campionamento%20per%20divieto%20di%20coltivazione%20%20MON810%20%20ottobre%202021.pdf

Sanzioni

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

9. LINEA V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.

Il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024, in attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, prevede che questa attività di vigilanza venga effettuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ha lo scopo di verificare l'applicazione delle misure di confinamento e il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura. Pertanto **questa linea di attività di vigilanza non è applicabile sul territorio regionale per l'anno 2024.**

10. LINEA VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.

Il Programma Operativo Nazionale per l'anno 2024, in attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, prevede che l'attività di vigilanza nel caso in cui si verifichino un'emissione deliberata nell'ambiente o un'immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati rispettivamente ai sensi del Titolo II o del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 venga effettuata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Pertanto **questa attività di vigilanza non è applicabile sul territorio regionale per l'anno 2024.**

In applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nel caso di riscontro di non conformità, l'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie per porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente e all'immissione in commercio non autorizzati. L'autorità nazionale competente, sentito il parere dell'ISPRA, stabilisce le misure necessarie per la messa in sicurezza il ripristino e la bonifica dei siti interessati dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione in commercio di OGM non autorizzati e dà comunicazione delle misure adottate alla Commissione europea, agli altri Stati membri dell'Unione europea, alle Regioni e Province autonome e al pubblico.

Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 in caso in cui si verifichi un'emissione deliberata a scopo sperimentale non autorizzata oppure dell'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo in caso di immissione in commercio non autorizzata.

Nel caso in cui si verificano un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della transizione ecologica dirama l'allerta e mette a disposizione le informazioni ricevute sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e sulla BCH italiana. Il Ministero della Transizione ecologica, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.